

QUALCHE DUBBIO INTERPRETATIVO ANCHE SUI PICCOLI CANTIERI

DALLA LETTURA DEL DM 161/2012 EMERGONO DUBBI INTERPRETATIVI A SEGUITO DI DEFINIZIONI DIFFORMI RISPETTO AD ALTRE NORME, COME AD ESEMPIO QUELLE DI "SITO" E DI "SUOLO". ANCHE PER I PICCOLI CANTIERI L'ESCLUSIONE POTREBBE NON ESSERE COSÌ OVVIA. L'ORGANIZZAZIONE DI ARPA EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO.

L'attesa disciplina delle terre e rocce da scavo ha finalmente trovato spazio con il decreto ministeriale 161/2012, dopo quasi due anni da quando l'art. 39, Dlgs 205/2010, aveva previsto che ciò avvenisse attraverso un regolamento governativo. Purtroppo molti sono i dubbi interpretativi che emergono, come hanno già sottolineato gli avvocati Butti e Peres (*Ambiente e sicurezza*, IlSole24ore n.20). Citando, ad esempio, definizioni difformi da quelle riportate in altre, ad esempio la definizione *sito* non coincide con quella dell'art. 240 del Testo unico, oppure quella di *suolo* che addirittura si trova definita come *suolo/sottosuolo*, due termini che nella lingua italiana definiscono entità diverse.

Un'altra rilevante questione posta è definire se la norma valga anche per i cantieri fino a 6.000 m³ di materiale (i cd *piccoli cantieri*) o solo per quelli di dimensione superiore. Una prima interpretazione del ministero dell'Ambiente è che i *piccoli cantieri* siano esclusi, ma se ripercorriamo la storia legislativa vediamo che:

- fino al Dm 161/2012 tutti i cantieri, grandi e piccoli, erano sottoposti all'art. 186, nell'attesa che venisse adottato il Dm con le semplificazioni previste per i *piccoli cantieri* (decreto previsto dall'art. 266 richiamato dal Ministero nella nota)
- l'art. 39 comma 4 del Dlgs 205/2010 ha poi precisato che "dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186"
- l'art. 49 del Dl 1/2012 (convertito con legge 27/2012) ha precisato che con decreto ministeriale (questa volta concertato) sarebbe stata regolamentata la gestione delle terre e rocce da scavo fissando le condizioni alle quali le stesse sono da considerare *sottoprodotti* ai sensi dell'art. 184 bis
- sempre l'articolo 49 ha, di conseguenza, modificato l'art. 39 del Dlgs 205/2010: "Dalla data di entrata in vigore del decreto

ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, è abrogato l'articolo 186".

Quindi nel 2008 il legislatore aveva in animo di intervenire con un decreto per i *piccoli cantieri*, ma nel 2010 ha aggiunto un altro decreto, generale per le terre e rocce come *sottoprodotti*.

È pacifico che, in assenza dell'uno e dell'altro decreto, le terre prodotte in qualunque cantiere siano rimaste disciplinate dall'art. 186, che però oggi è stato espressamente abrogato.

Il fatto rilevante e positivo del Dm in oggetto è che i materiali di scavo, gestiti secondo le procedure ivi previste, sono *sottoprodotti* e quindi fuori dal campo dei *rifiuti*; dove peraltro ricadono nel caso di qualsiasi inadempimento delle procedure previste dal *Piano di utilizzo*, che va presentato dal proponente (ma non si specifica se committente o appaltatore) all'Autorità competente all'approvazione dell'opera (nella maggioranza dei casi il Comune, a volte Regione o Ministero nel caso di opere sottoposte a VIA).

Il coinvolgimento di Arpa da parte dell'Autorità competente è facoltativo, e da motivare, per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato 4 (*caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali*). Arpa può chiedere un contraddittorio, che certamente necessita di campionamenti e analisi, ma questa fase del procedimento deve concludersi entro 45 giorni. Solo nel caso di un sito di produzione che interessi un sito oggetto di interventi di bonifica (anche qui si palesano altre contraddizioni rispetto alla parte specifica del titolo V, parte IV del Dlgs152/06) il proponente può attivare direttamente Arpa per la verifica dei requisiti, con un tempo di risposta che non deve superare i 60 giorni, comprensivo di tutti gli accertamenti effettuati dall'Agenzia.

Solo successivamente e in caso di esito positivo si potrà presentare il Piano di utilizzo.

Da questo breve *escursus* si comprende quanto sia elevata la possibilità di comportamenti difformi da territorio a territorio e quanto diventi indispensabile uno stretto collegamento fra i vari servizi dell'Agenzia – i Servizi territoriali per la gestione amministrativa e i campionamenti, i Laboratori per la parte analitica, i Servizi Sistemi ambientali per l'inquadramento territoriale del sito – al fine di rispettare i tempi ristretti previsti dal decreto.

Ecco perché Arpa Emilia-Romagna, in questa fase, ha scelto di assegnare il coordinamento diretto delle richieste che perverranno ai sensi del nuovo Dm alla Direzione tecnica-Area Vigilanza e controllo, che lo esercita insieme ai Servizi territoriali competenti. In tal modo si intende garantire un'univoca espressione dei pareri sul territorio regionale, gestendo il coordinamento con il Centro tematico regionale Rifiuti, l'Area laboratoristica e l'Area SSA per valutare la difficoltà di rispetto dei tempi; questa prima fase è inoltre propedeutica alla stesura di linee guida di gestione di tali attività.

A oggi è alle fasi finali la raccolta di informazione sulle domande presentate, numericamente molto modeste, retaggio probabilmente di un percorso regionale che poco aveva alimentato la gestione amministrativa delle terre e rocce da scavo già prevista nelle leggi vigenti, a differenza di quanto è avvenuto in regioni limitrofe come Lombardia e Veneto dove da anni si gestiscono centinaia di domande per la movimentazione di questi materiali.

Valerio Marroni

Arpa Emilia-Romagna